CAMERA DEI DEPUTATI N. 1826

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIORGIANNI, AMICH, CANGIANO, CANNATA, CERRETO, CIABURRO, CIOCCHETTI, CONGEDO, FRIJIA, LAMPIS, LANCELLOTTA, LA SALANDRA, LONGI, LOPERFIDO, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, SCHIANO DI VISCONTI, URZÌ, VINCI

Istituzione della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni

Presentata il 16 aprile 2024

Onorevoli Colleghi ! – La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di offrire maggiori tutele ai consumatori che intendono stipulare contratti di fornitura di servizi nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia e del gas.

Fra il « caro energia » che contribuisce ad aumentare gli importi delle bollette e le proposte di contratti che si moltiplicano da parte delle società di servizi di telecomunicazioni e del settore energetico, utenti e imprese faticano a trovare una soluzione conveniente.

La situazione è resa ancora più complicata dal quadro geopolitico mondiale e da un mercato energetico ancora instabile, il quale registra aumenti dei costi fino al 250 per cento.

In questo contesto, si rende necessaria l'istituzione di una nuova figura professionale, quella del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni (anche detto *manager* delle utenze o *utility manager*), che possa rispondere alle necessità di famiglie e imprese – sempre più colpite dalle politiche commerciali di vendita aggressive e dall'instabilità dei costi delle materie prime – affiancandole nella gestione delle utenze sulla base delle specifiche esigenze dei consumatori, anche al fine di risolvere le criticità con gli operatori e promuovere uno stile di consumo sempre più consapevole.

In Italia operano oltre 700 operatori energetici, più di 2.000 tra quelli telefonici e circa 150.000 fra agenti, *broker* e consu-

lenti, eppure non esiste un albo per operatori e agenti. Una lacuna che produce una moltitudine di ricorsi: sono infatti circa 800.000 le richieste di conciliazione che vengono esaminate ogni anno dalle associazioni dei consumatori.

Appare quindi evidente che la gestione delle utenze non risulti soddisfacente per i clienti, i quali percepiscono poca trasparenza e finiscono per essere sopraffatti dalle continue e numerose offerte.

L'*utility manager* certificato è un professionista in possesso di specifiche competenze per la gestione delle utenze, il cui profilo è definito dall'Ente italiano di normazione nella norma UNI 11782 del 2020, che lo individua come figura di pubblica utilità nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia e del gas, stabilendone i prerequisiti e certificando conoscenze e competenze – dai contratti di fornitura dei servizi alle fatture fino alla programmazione del *budget* – in conformità al quadro europeo delle qualifiche di cui alla raccomandazione 2017/C del Consiglio, del 22 maggio 2017.

Che si tratti di telefonia oppure di energia, l'*utility manager* non si limita ad accompagnare l'utente nella scelta della fornitura più adatta in termini di sostenibilità economica ed ecologica, ma cerca di costruire un rapporto trasparente fra le parti.

Tra i suoi compiti c'è anche quello di supportare le imprese e gli enti locali nella pianificazione dei *budget* riservati alle utenze, con l'obiettivo di ottimizzare tempi e spesa.

Tuttavia non si tratta di un professionista utile solo alle imprese: l'*utility manager* aiuta le famiglie nella gestione delle bollette mensili e le guida accrescendo la consapevolezza nelle modalità di consumo, al fine di perseguire una riduzione sistematica degli sprechi per un'ecosostenibilità reale e con vantaggi duraturi per il singolo e per l'ambiente.

Sempre aggiornato sull'evoluzione dei mercati delle telecomunicazioni ed energetici, sui sussidi statali, sul credito d'imposta, sull'azzeramento degli oneri di sistema e sulla composizione della struttura dei costi in fattura, si tratta di un professionista in grado di promuovere una gestione virtuosa delle fatture mensili.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni)

1. È istituita la figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, di seguito denominato « consulente », quale professionista che supporta enti locali, aziende e famiglie nell'acquisto, nel monitoraggio e nella gestione delle utenze nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia e del gas.

2. Il consulente è un professionista certificato come definito dall'Ente italiano di normazione nella norma UNI 11782 del 2020, in conformità con la legge 14 gennaio 2013, n. 4.

3. La professione è esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

Art. 2.

(Attività di formazione del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni)

1. L'esercizio della professione di cui alla presente legge è subordinato al conseguimento di uno specifico attestato rilasciato da un ente di certificazione accreditato dall'associazione Accredia, ente unico nazionale di accreditamento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. Tale attestato certifica il possesso delle qualifiche e delle specifiche competenze da parte del professionista che intende svolgere l'attività di consulente, in conformità con il quadro europeo delle qualifiche di cui alla raccomandazione 2017/C del Consiglio del 22 maggio 2017.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*

è istituito il registro nazionale dei consulenti per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, nel quale sono iscritti i possessori dell'attestato, in conformità con la legge 14 gennaio 2013, n. 4.

3. Le società che forniscono ai consumatori finali servizi di telecomunicazioni, energia e gas si avvalgono dei professionisti di cui alla presente legge.

4. Il possesso dell'attestato di cui al comma 1 da parte del consulente che propone in vendita ai consumatori finali servizi di telecomunicazione, energia e gas è condizione di validità dei relativi contratti anche quando essi siano conclusi a distanza ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera *g),* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.